

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina

Regolamento per l'accensione dei fuochi in agricoltura

ARTICOLO 1

Durante il periodo 30 giugno - 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanarsi con ordinanza sindacale, nei boschi e nei terreni cespugliati ricadenti nel territorio del comune di S. Alessio Siculo è fatto divieto:

- 1) Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- 2) Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- 3) Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

ARTICOLO 2

I proprietari di terreni confinanti con strade comunali o provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che vi si protendono.

I relativi residui dovranno essere immediatamente allontanati dalla scarpata e dal ciglio della strada e depositati, ove non sia possibile distruggerli, all'interno della proprietà e ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 10 (dieci) dal ciglio o dalla scarpata medesimi.

ARTICOLO 3


È obbligatorio iniziare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicine alle strade pubbliche.

Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

ARTICOLO 4

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

- 1) I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno 6



metri;

- 2) Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo per faville;
 - 3) Il combustibile per alimentare i motori di cui al superiore punto 2 dovrà essere posto a distanza non inferiore a 10 metri dalle macchine e dai cumuli di frumento e di paglia;
 - 4) Il rifornimento di combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore spento;
 - 5) Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno 10 litri e per ogni trattore uno a schiumogeno di almeno 8 litri;
 - 6) Per effettuare il rifornimento si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
 - 7) In punti ben visibili dell'aja dovranno essere apposti cartelli con la dicitura "Vietato Fumare e accendere fiamme libere";
 - 8) Oltre alle norme anzidette, al fine di evitare ogni propagazione d'incendio, i proprietari ed affittuari di terreni dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale della Regione Siciliana e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla comune esperienza.
- Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo la vigilanza dovrà essere intensificata.

ARTICOLO 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione e/o impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di

rispetto completamente sgombra di foglie, rami, sterpi etc. per un raggio di almeno 10 metri da quelli.

ARTICOLO 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti lungo le strade pubbliche e private, le ferrovie e le autostrade od in loro prossimità o che persistano in prossimità di fabbricati e di impianti o di confini di proprietà, dovranno essere eliminati fino alla distanza di 10 metri da essi.

ARTICOLO 7

I responsabili delle Ferrovie e del Consorzio per le Autostrade Siciliane, nelle tratte che costeggiano il territorio comunale, devono eseguire entro il 30 giugno di ogni anno i lavori di prevenzione incendi nelle scarpate di loro pertinenza che costeggiano le due tratte, provvedendo all'asportazione di piante secche, di rovi e di ogni altro materiale infiammabile che potrebbe essere causa d'innescio di fuochi.

ARTICOLO 8

All'atto della semina e per quanto possibile in fasi successive, negli appezzamenti di terreno di grande estensione dovranno essere predisposte, ogni 200 metri ed in direzione ortogonale, delle fasce di terreno della larghezza di 10 metri completamente prive di vegetazione.

ARTICOLO 9

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo nocioleti, uliveti, vigneti, agrumeti etc. è possibile procedere alla distruzione dei residui soltanto nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, ora entro cui le superiori operazioni devono essere concluse, previo assenso formale del distaccamento Forestale "Savoca", con sede in Savoca, via Fossia s.n.c., telefono

0942761080 o, in subordine, del Corpo Forestale tramite il numero verde "1515", dei Vigili del Fuoco anche mediante il numero verde "115" e delle altre autorità locali di P.S., compresa la Protezione Civile.

ARTICOLO 10

Chiunque avvista un incendio o tema che esso possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato di dare immediato avviso al distaccamento forestale "Savoca", competente per territorio, tel. 0942761080, o al Comando Stazione Carabinieri di S. Alessio Siculo, tel. 0942751000, o al Comando di Polizia Municipale, tel. 0942751697, o ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115, o ai numeri di emergenza 112 e 113.

ARTICOLO 11

È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o delle braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di incendio sia scongiurato.

ARTICOLO 12

Dal 30 giugno al 15 ottobre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari, sigarette o qualsiasi altro tipo di materiale acceso o infiammabile ed è vietato sostare con qualsiasi tipo di veicolo a motore munito di silenziatore catalizzato, al di fuori di aree di sosta asfaltate o cementate.

ARTICOLO 13

I comandi militari, durante il periodo di grave pericolosità e nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.

ARTICOLO 14

Le violazioni del presente regolamento saranno sanzionate a norma degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 449 del codice penale qualora i fatti costituiscano reato o, negli altri casi, con la sanzione amministrativa da €52,00 ad €258,00 ai sensi dell'art. 40 comma 3 della legge regionale N°16 del 6 aprile 1996.

ARTICOLO 15

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente regolamento.

